



COMUNE DI PIENZA

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 Del Reg. Data 27/04/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE). MODIFICHE.

I Sig. **MANOLO GAROSI** nella sua qualità di SINDACO, e risultano:

| Ruolo | Nominativo | Presente | Assente |
|--------------|----------------------|----------|---------|
| SINDACO | Garosi Manolo | | Si |
| CONSIGLIERE | Lizzi Luigi | | Si |
| CONSIGLIERE | BIAGIOTTI ALBERTO | | Si |
| CONSIGLIERE | Franci Cesare | | Si |
| CONSIGLIERE | MARINI EDOARDO | | Si |
| CONSIGLIERE | PALLECCHI LORENZO | | Si |
| CONSIGLIERE | Quinti Enrico Maria | Si | |
| CONSIGLIERE | VEGNI ANGELA | | Si |
| CONSIGLIERE | LIO MARIA STEFANIA | | Si |
| CONSIGLIERE | MANGIAVACCHI VIRNO | | Si |
| CONSIGLIERE | Bernardini Giuliano | | Si |
| VICE SINDACO | Colombini Giampietro | | Si |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Totale Presenti: 1 | Totale Assenti: 11 |
|---------------------------|---------------------------|

Presiede il Sig. **MANOLO GAROSI** in qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. **ALESSANDRO CAFERRI**

Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi, come da separata verbalizzazione che sarà oggetto di successiva pubblicazione,

VISTO il D. Lgs. del 28/09/1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista l'attuazione così come segue:

- a) I comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con deliberazione da pubblicare sul sito del Dipartimento delle Finanze ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 e l'efficacia della Deliberazione decorre dal primo gennaio dell'anno di pubblicazione se pubblicata entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce;
- b) La variazione dell'aliquota non può superare lo 0,8 punti percentuali;
- c) Con il regolamento sopra indicato può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali (comma 3-bis dell'art. 1 del D. Lgs. del 28/09/1998 n. 360 introdotto dall'art. 1, comma 142, lett. a-bis), della Legge 296/2006);
- d) L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolata applicando l'aliquota, stabilita dal Comune, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- e) L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RILEVATO altresì, che il legislatore ha previsto all'art. 1, comma 11, del D.L. del 13/08/2011, n. 138, nel testo risultante dalla conversione in L. 148/2011 e dalle modifiche introdotte dal comma 16 dell'art. 13 DL 201/2011, la facoltà per i Comuni di differenziare, sulla base degli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti della legge statale (D.P.R. 917/1986), l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilendo quanto segue:

“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”

RICHIAMATA:

- la propria deliberazione n. 16 del 10/05/2021, con la quale, in conformità all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. del 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo del 15/12/1997, n. 446 è stata determinata a decorrere dall'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF come segue:

| Soglia di esenzione (Euro) | 12.000,00 |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Da 0 euro a 15.000,00 euro | 0,40 punti percentuali |
| Da 15.000,01 euro a 28.000,00 euro | 0,40 punti percentuali |
| Da 28.000,01 euro e fino a 55.000,00 euro | 0,60 punti percentuali |
| Da 55.000,01 euro e fino a 75.000,00 euro | 0,60 punti percentuali |
| Oltre 75.000,01 euro | 0,80 punti percentuali |

PRESO ATTO che la suddetta delibera stabiliva: *“l’esenzione, se il reddito complessivo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l’importo annuo di euro 12.000,00 (dodicimila/00) derivante da lavoro dipendente (art. 49 comma 1 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917) e assimilato (art. 50 comma 1 lett. a), c), d) e l) del D.P.R. 22/12/1986 n. 917) o pensione (art. 49 comma 2 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917); Confermando che l’esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l’addizionale sull’intero e non solamente sulla parte eccedente tale valore – soglia, così come chiarito anche dall’art. 1, comma 11, ultimo periodo del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 148/2011;”;*

PRESO ATTO che, nell'ambito di un più vasto intervento di revisione della tassazione sui redditi, il legislatore è recentemente intervenuto in materia con la L. 234 del 30/12/2021. All'art. 1, commi 2 e 3 di quest'ultima legge sono stati fissati gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote per la determinazione dell'IRPEF nella misura di seguito rappresentata:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- d) oltre 50.000 euro, 43 per cento;

PRESO ATTO ancora che all'articolo 1 comma 7 della citata L. 234 il legislatore ha stabilito quanto di seguito: *“Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l’anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche”.*

CONSIDERATO pertanto che risulta necessario adeguare l'impianto delle aliquote dell'addizionale IRPEF del Comune di Pienza al mutato quadro legislativo;

CONSIDERATO ancora che:

- è intendimento di questa Amministrazione adottare una metodologia conforme al principio di progressività dell'imposizione coerentemente a quanto disposto dall'art. 53 della Costituzione Italiana che testualmente così recita: *“Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”;*
- è opportuno in tal senso mantenere un impianto delle aliquote e del limite di reddito imponibile, ai fini della citata addizionale, sostanzialmente in linea con l'architettura fino ad oggi adottata;

RITENUTO pertanto di dover adeguare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) adottando il seguente impianto:

| | |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Soglia di esenzione (Euro) | 12.000,00 |
| Da 0 euro a 15.000,00 euro | 0,40 punti percentuali |
| Da 15.000,01 euro a 28.000,00 euro | 0,40 punti percentuali |
| Da 28.000,01 euro e fino a 50.000,00 euro | 0,60 punti percentuali |
| Oltre 50.000,00 euro | 0,80 punti percentuali |

RITENUTO ALTRESI' di confermare la soglia di esenzione come prevista dalla deliberazione consiglio comunale n. 16 del 10/05/2021;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 4, del D. Lgs. del 28/09/1998 n. 360, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. del 06/12/2011 n. 201, stabilisce che ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;
- il comma 15 dell'art. 13 del DL n. 201/2011 ha stabilito che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360".

RILEVATO che è pertanto necessario modificare l'aliquota per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), tenendo conto di quanto sopra evidenziato;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in data 19.04.2022 in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Tutto ciò premesso :

Con voti espressi, in forma palese, per alzata di mano:

FAVOREVOLI: 10 (Garosi, Bernardini, Biagiotti, Franci, Lio, Lizzi, Mangiavacchi, Marini, Pallecchi e Vegni)

CONTRARI: =

ASTENUTI: =

DELIBERA

- 1) di approvare la premessa del presente atto che forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 2) di approvare per l'anno 2022 le seguenti nuove aliquote inerenti all'addizionale comunale all'Irpef differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, come segue:

| | |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Soglia di esenzione (Euro) | 12.000,00 |
| Da 0 euro a 15.000,00 euro | 0,40 punti percentuali |
| Da 15.000,01 euro a 28.000,00 euro | 0,40 punti percentuali |
| Da 28.000,01 euro e fino a 50.000,00 euro | 0,60 punti percentuali |
| Oltre 50.000,00 euro | 0,80 punti percentuali |

3) di stabilire che le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui sopra non sono dovute se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo annuo di euro 12.000,00= (dodicimila) derivante da lavoro dipendente (art. 49 comma 1 del D.P.R. 22/12/1986, n.917) e assimilato (art. 50 comma 1 lett. a), c), d) e l) del D.P.R. 22/12/1986 n. 917) o pensione (art. 49 comma 2 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917);

4) di confermare altresì che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale valore – soglia, così come chiarito anche dall'art. 1, comma 11, ultimo periodo del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 148/2011;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014;

Successivamente,

Con voti espressi, in forma palese, per alzata di mano:

FAVOREVOLI: 10 (Garosi, Bernardini, Biagiotti, Franci, Lio, Lizzi, Mangiavacchi, Marini, Pallecchi e Vegni)

CONTRARI: =

ASTENUTI: =

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| IL SINDACO MANOLO GAROSI | IL SEGRETARIO COMUNALE ALESSANDRO CAFERRI |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ALESSANDRO CAFERRI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Pienza ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.